



CONVENZIONE QUADRO PER I TIROCINI
SVOLTI DA STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, MASTER DI I, II LIVELLO, CORSI DI
PERFEZIONAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale n. 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio 19, d'ora in poi denominata "Università degli studi di Bergamo", rappresentata dal prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore, nato a Bergamo l'11/08/1968

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, nel seguito denominato "Ufficio Scolastico Regionale", codice fiscale n. 97254200153 con sede legale in Milano via Pola, 11 rappresentata dalla Dott.ssa Delia Campanelli, nata a Bari il 19/10/1954

PREMESSO CHE:

L'Università degli Studi di Bergamo intende incrementare le attività di tirocinio collegate ai percorsi di formazione di primo, secondo e terzo livello, tra cui i percorsi finalizzati alla formazione iniziale degli insegnanti (ex DM 249 del 10.9.2010) ritenuti utili momenti formativi nell'ambito della carriera universitaria;

il mondo accademico e il sistema scolastico convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e la realtà professionale, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di sviluppare le competenze professionali dei Dirigenti scolastici e dei docenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti che frequentano corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, master, corsi di perfezionamento e specializzazione, secondo la normativa vigente in materia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale (nella sua sede principale e negli ambiti territoriali) e gli Istituti Scolastici ad esso afferenti, sia di natura statale che paritaria.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come parte integrante del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo scolastico, anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto formativo, che costituisce presupposto ed elemento di fondamento della convenzione con i singoli Istituti



scolastici. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutor e dei responsabili dell'istituto incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del tirocinio stesso.

Art. 4

1. Gli obblighi contenuti nel D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai rischi connessi all'attività della struttura ospitante sono attribuiti all'ente ospitante stesso, anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
2. L'Università degli studi di Bergamo assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli studi di Bergamo.
3. L'ente ospitante, ove necessario, si impegna a comunicare tempestivamente all'Università degli studi di Bergamo l'indicazione della regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali o di quelle più rappresentative sul territorio nazionale.
4. L'Università degli studi di Bergamo si impegna a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo ai soggetti indicati al comma 3.
5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente comma 2 della suddetta convenzione.

Art. 5

L'ente ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università degli studi di Bergamo, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi e all'Università degli studi di Bergamo.

Art. 6

L'Università degli studi di Bergamo si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor universitari e dei tutor dell'Istituto scolastico ospitante;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti;



- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, programmi e ad ogni altra attività o caratteristica o informazione (ivi compresi i dati personali il cui trattamento dovrà effettuarsi ai sensi della legge 196/03) dell'Istituto scolastico ospitante, di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 7

I rapporti che l'Ente ospitante intrattiene con tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ufficio Scolastico e per l'Università degli studi di Bergamo alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di cinque anni e verrà rinnovata tramite scambi di lettere tra le parti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza

Art. 10

Le norme della presente Convenzione hanno effetto tra le parti e si applicano agli Istituti Scolastici Lombardi dal momento della sottoscrizione del singolo progetto formativo, con le specifiche del caso.

ART. 11 - Sottoscrizione

11.1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale.

ART. 12 - Spese

12.1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Bergamo,

12.2 La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.



Art. 13


Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto,

Università degli Studi di Bergamo
(Il Rettore – Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

Ufficio Scolastico Regionale
(Il Direttore Generale – Dott.ssa Delia Campanelli)

Firmato digitalmente da: Remo Morzenti Pellegrini
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO/80004350163
Data: 19/03/2018 15:59:30



Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588